



## CORALE SAN SALVATORE A.P.S.

Via Chiesa, 2  
31058 SUSEGANA (TV)  
C.F. 91000900265



### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CORALE SAN SALVATORE PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DELL'ART. 101, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117.

Il giorno 14 del mese di novembre, anno 2023, alle ore 21:45 si riunisce presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
2. Integrazione della denominazione sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del citato decreto legislativo.

Il Presidente dell'Associazione, sig.ra Laretta Battistella, constatata la presenza di n. 22 soci su n. 28 aventi diritto, dichiara aperti i lavori. Lo stesso relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del D.Lgs. 117/2017 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale.

Dopo un breve dibattito, lo statuto e l'integrazione della denominazione vengono approvate con il voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente comunica all'Assemblea che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22:30 previa redazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

REGISTRATO A CONSEGNA ADDI 21/11/2023  
al n. 89 serie 32 Riscossi € 0,00  
A NO ESELE

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 del D.Lgs. 117/2017



IL FUNZIONARIO  
Giovanni WEISS

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso



# **CORALE SAN SALVATORE A.P.S.**

Via della Chiesa, 2 – 31058 SUSEGANA (TV)

C.F. 91000900265

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **Denominazione e sede**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"CORALE SAN SALVATORE A.P.S." che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta; esso è apartitico ed aconfessionale.

L'acronimo A.P.S. inserito nella denominazione, sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via della CHIESA, 2 - SUSEGANA (TV) e il C.F. è 91000900265.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 2**

#### **Statuto**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss. aa. e vv. delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **Art. 3**

#### **Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

### **Art. 4**

#### **Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **Art. 5**

### **Finalità e Attività**



L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare mira a:

- vivere una costruttiva esperienza umana e culturale attraverso l'esercizio dell'arte corale di qualsiasi epoca e latitudine;
- incrementare l'animazione musicale nel contesto socio-culturale di appartenenza;
- organizzare e partecipare a manifestazioni che rispondono a tale scopo;
- sviluppare rapporti e collaborazioni con altre associazioni similari, sia italiane che estere, su base di reciprocità.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate all'art. 5 lettera i) del D.Lgs. n.117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del citato Decreto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzazione di corsi di musica corale;
- esibizioni in concerti di musica corale.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

## **Art. 6**

### **Ammissione**

Possono aderire alla libera associazione Corale San Salvatore APS, quanti, avendone i requisiti di idoneità e costanza, vogliono garantirne le finalità.

L'adesione comporta l'accettazione del presente statuto.

## **Art. 7**

### **Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
- votare in Assemblea;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di rispettare il presente statuto.

#### **Art. 8**

##### **Volontario e attività di volontariato**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

#### **Art. 9**

##### **Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

#### **Art. 10**

##### **Gli organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

#### **Art. 11**

##### **L'assemblea**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Capocoro (con funzioni da Vice presidente) o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e

contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera recapitata mano o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## Art. 12 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
- elegge le cariche associative che sono:
  - Capocoro (con funzioni di Vice Presidente);
  - addetto alle pubbliche relazioni;
  - cassiere;
  - consiglieri in n. 1 per sezione corale, intendendosi per sezione corale le 4 tradizionali;
  - n. 3 revisori dei conti.

Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale. Per le elezioni delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto.

Sono valide solo le deliberazioni adottate a maggioranza relativa dei voti, mentre per quelle riguardanti le modifiche di Statuto è necessaria la maggioranza assoluta.

**Art. 13**  
**Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**Art. 14**  
**Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno degli associati. Modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**Art. 15**  
**Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto dal Presidente e da numero 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, tutti con diritto di voto:

1. Capocoro (con funzioni di Vice Presidente);
2. Cassiere;
3. Segretario;
4. Rappresentante (Consigliere) della sezione dei soprani;
5. Rappresentante (Consigliere) della sezione dei contralti;
6. Rappresentante (Consigliere) della sezione dei tenori;
7. Rappresentante (Consigliere) della sezione dei bassi.

Tutti con diritto di voto.

L'Addetto alle pubbliche relazioni, invece, partecipa ma senza diritto di voto.

Tutti gli altri aderenti all'Associazione potranno presenziare al Consiglio Direttivo e prendere la parola, tuttavia senza diritto di voto.

Dura in carica per n. 1 (uno) anno e i suoi componenti possono essere rieletti.

Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.



Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge il Presidente e il Segretario,
- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo. L'assemblea nomina i componenti il Consiglio Direttivo, i quali poi, tra loro, attribuiscono le cariche sociali.

Viene convocato dal Presidente dell'Associazione almeno due volte all'anno ed è validamente costituito con la maggioranza dei componenti in carica con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo decade:

- in caso di voto di sfiducia espresso dall'Assemblea generale;
- in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

## **Art. 16**

### **Il Presidente**

E' nominato dal Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Capocoro (con funzioni da Vice presidente) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



**Art. 17**  
**Il Segretario**

E' nominato dal Consiglio Direttivo. Cura le pratiche di carattere amministrativo, compila i bilanci annuali da sottoporre al Consiglio Direttivo e partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto per quanto attiene alle materie di sua competenza. Il suo mandato è annuale e può essere riconfermato.

Su delega del Consiglio Direttivo può esercitare compiti specifici.

**Art. 18**  
**Capocoro**

E' responsabile dell'ordinamento disciplinare dell'Associazione e in tale veste prende le iniziative che più ritiene opportune. Sostituisce il Presidente qualora questo fosse impedito.

**Art. 19**  
**Addetto alle Pubbliche Relazioni**

Cura e rende operativi i rapporti tra l'Associazione e gli estranei alla stessa. E' di sua competenza l'organizzazione tecnica delle manifestazioni, sia interne che esterne.

**Art. 20**  
**Cassiere**

Si occupa della gestione finanziaria dell'Associazione con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale.

Nelle votazioni che riguardano materie di sua competenza non ha diritto di voto.

**Art. 21**  
**Revisori dei Conti**

I revisori dei Conti, in n. di 3 eletti dall'Assemblea generale, hanno il compito di controllare e controfirmare il bilancio economico e preventivo dell'associazione. Eventuali loro osservazioni e proposte saranno sottoposte al parere del Consiglio Direttivo. Per il loro operato non assumono alcuna responsabilità.

**Art. 22**  
**Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

**Art. 23**  
**Risorse economiche**



Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 24**  
**I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

**Art. 25**  
**Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**Art. 26**  
**Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**Art. 27**  
**Convenzioni**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne

determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **Art. 28**

##### **Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 29**

##### **Responsabilità dell'associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **Art. 30**

##### **Assicurazione dell'associazione**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **Art. 31**

##### **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 32**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 33**

##### **Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

L'acronimo A.P.S. sarà speso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presidente curerà l'iscrizione nel RUNT.S.

Per ogni altro aspetto valgano le norme Costituzionali relative alla libertà di associazione e le Leggi vigenti in materia di Associazioni e di Terzo Settore.

L'atto, letto e sottoscritto è composto da n. 10 (dieci) pagine inclusa la presente:

Il presidente dell'Assemblea costituente: LAURETTA BATTISTELLA

Il Segretario dell'Assemblea costituente: UMBERTA TESSER

  


